

PARTE PRIMA

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

ORDINANZA TAR PUGLIA (SEZIONE TERZA) 1 ottobre 2021, n. 1414

Ricorso elettorale n. R.G. 1299/2020 proposto da Sergio Blasi c/Regione Puglia e nei confronti di altri.

REPUBBLICA ITALIANA**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia****(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2020, proposto da Sergio Blasi, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Laforgia, Federico Massa, Daniele Montinaro, Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Anna Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;

nei confronti

Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volve, Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Antonio Bray, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Francesco Errico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1) l'atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 30.10.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere regionale della Puglia, all'esito delle elezioni del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizionale provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente; 2) il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari del 29/30.10.2020, relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizionale provinciale di Lecce; 3) ove occorra, del provvedimento del 5.11.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari di rigetto della "istanza di correzione errore

materiale e di annullamento in autotutela del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale regionale del 30.10.2020 e del relativo provvedimento di proclamazione degli eletti" presentata in pari data dal sig. Sergio Blasi; 3) tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali; e per la correzione dei risultati elettorali, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al "Partito Democratico" tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce e conseguente proclamazione alla carica di consigliere dell'odierno ricorrente, collocatosi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista, con ogni conseguente provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Ruggiero Mennea e di Michele Mazzarano; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Premesso che:

-il sig. Sergio Blasi ha proposto ricorso innanzi al Tar Puglia con il quale ha chiesto l'annullamento: 1) dell'atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 30.10.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Puglia, all'esito delle elezioni del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizione provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente; 2) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari del 29/30.10.2020, relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del 20-21 settembre 2020, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del "Partito Democratico" nella circoscrizione provinciale di Lecce; c)-ove occorra, del provvedimento del 5.11.2020 dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari di rigetto della "istanza di correzione errore materiale e di annullamento in autotutela del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale regionale del 30.10.2020 e del relativo provvedimento di proclamazione degli eletti" presentata in pari data dal sig. Sergio Blasi;

-il ricorrente ha quindi chiesto la correzione dei risultati elettorali, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al "Partito Democratico" tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce e conseguente proclamazione alla carica di consigliere dell'odierno ricorrente, collocatosi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista, con ogni conseguente provvedimento;

-il Blasi, risultato primo dei candidati non eletti per la circoscrizione provinciale di Lecce con voti 13.541 ha lamentato, in particolare, nella fase del riparto dei seggi attribuiti anche in forza del c.d. "premio di maggioranza", l'erronea interpretazione e/o applicazione dell'art. 15, comma 6, n. 5) lett. a) della legge n. 108/1968 (come modificato dall'articolo 10 della legge regionale pugliese n. 2/2005 e dal successivo articolo 8 della legge regionale pugliese n. 7/2015) richiamato dall'art. 15, comma 7 della stessa legge per la ripartizione tra le circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste;

-la Sezione, con sentenza non definitiva n. 865/2021, pubblicata in data 17 maggio 2021, ha accolto il ricorso del Blasi *"...nei sensi di cui in motivazione. Manda alla Prefettura di Bari, in sede di verifica, di procedere alla rideterminazione della ripartizione dei seggi in base al principio espresso in motivazione"*, rinviando all'udienza pubblica dell'8 luglio 2021, per il seguito;

-il Consiglio di Stato, con sentenza 5618/2021, *"definitivamente pronunciando sugli appelli RG n. 5254/2021 e RG n. 5258/2021, li accoglie, previa riunione, e, in riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, n. 865/2021, respinge il ricorso di primo grado, con conferma dei risultati elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Puglia e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale, tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, sanciti dall'Ufficio Centrale Regionale"*;

-si è, peraltro, sviluppato parallelamente innanzi al Tar Puglia – vedi, ricorso proposto da Eugenio Abaterusso + altri (r.g. 1376/2020) - ulteriore contenzioso nel cui ambito è stata contestata la legittimità del criterio di individuazione del cd. premio di maggioranza da attribuire alla coalizione collegata al Presidente risultato eletto, e cioè il dottor Michele Emiliano, essendosi dedotta specifica censura relativa alla corretta individuazione della cd soglia di sbarramento del 4%, che il Collegio ha ritenuto corretto calcolare sul totale dei voti validi riportati nella Regione, intendendosi tale locuzione quale somma dei voti riportati dalle liste e dal candidato Presidente, con conseguente respingimento del ricorso promosso;

-nell'ambito di ulteriore ricorso elettorale, il sig. De Palma, candidato non risultato eletto alle ultime consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, ha impugnato le determinazioni assunte dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari limitatamente alla parte in cui ha calcolato in 29 seggi il cd. premio di maggioranza, ai sensi del comma 6 dell'art.15 citato, sulla constatazione che "la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto" è risultata superiore al 40% (art.15 cit., comma 6, n.2), senza la previa sottrazione dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%;

-che la Sezione, con sentenza parziale n. 466/2021, ha accolto il ricorso principale in relazione al profilo indicato nonché il ricorso incidentale proposto dal sig. Mazzarano contenente lo stesso tipo di censura, disponendo la correzione delle operazioni elettorali e dei conseguenti risultati, a partire dalla rettifica della cifra elettorale di riferimento per l'assegnazione del cd. premio di maggioranza, demandando al Prefetto di Bari la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza;

Considerato che:

-i criteri risultanti dal contenzioso in esame possano così sintetizzarsi: a) la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto va calcolata al netto dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%; b) lo scorrimento della graduatoria decrescente dei voti che residuano, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, va effettuato nel senso di attribuire, prima di tutto, il seggio alla circoscrizione che ne è rimasta priva, per poi riprendere lo scorrimento della graduatoria dalla testa, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori seggi, come sancito dal Consiglio di Stato, nella sopra citata pronuncia ; c) la individuazione della soglia di sbarramento del 4%, al di sotto della quale le liste collegate al presidente risultato eletto non concorrono all'assegnazione dei seggi, va effettuata tenendo conto del totale dei voti validi riportati nella Regione, includendosi in questo concetto anche i voti riportati dal candidato Presidente – come statuito dalla Sezione, con sentenza pronunciata su ricorso n. 1376/2020, non appellata;

Considerato che:

-la corretta composizione del Consiglio regionale pugliese non può che essere la risultante dell'applicazione dei criteri sopra enunciati, i quali interferiscono nella posizione di tutte le parti del contenzioso elettorale sviluppatosi innanzi al Tar Puglia;

Ritenuto che:

-va demandata alla Prefettura di Bari, nelle persone dei dottori Rossana Riflesso e Massimo Santoro, la rideterminazione della ripartizione dei seggi in applicazione dei criteri come sopra ricordati, onde pervenire alla finale individuazione dei candidati da proclamare eletti e da insediare legittimamente nel Consiglio regionale Pugliese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), affida alla Prefettura di Bari il compito di procedere nei sensi di cui in motivazione, nel termine di giorni 20 dalla notifica della presente ordinanza.

Rinvia alla pubblica udienza del 30 novembre 2021.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dibello

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO